



LA CONVENZIONE

Tipo di trattato:	Trattato internazionale multilaterale
Materia:	Circolazione stradale
Organizzazione:	Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
Titolo italiano:	Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale
Concluso il:	08.11.1968
Concluso a:	Vienna
Entrata in vigore gen.:	21.05.1977
Depositario:	Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
Lingue:	Inglese, cinese, spagnolo, francese, russo
Fimato dall'Italia:	08.11.1968
Prov. Legislativo:	L. N. 308 del 05.07.1995 - GU N. 174 SO del 27.07.1995
Ratifica	il 02.10.1996, comunicato in GU N. 104 del 07.05.1997.
In vigore dal	02.10.1997
Registrazione ONU	N. 15705/77 ONU VOL. 1042 PAG. 17

LA PATENTE DI GUIDA NAZIONALE

La convenzione del 1968 tratta della patente di guida nell'art. Art. 41 "Validità delle patenti di guida", dove si prevede che:

Capitolo IV - Conducenti di autoveicoli

Art. 41 Validità delle patenti di guida

1. Le Parti contraenti riconosceranno:

a) ogni patente nazionale redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non è redatta in una di dette lingue, accompagnata da una traduzione certificata conforme;

b) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione;

c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente:

a) quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell'invalidità del conducente, la patente sarà riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni;

b) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto diciotto anni;

c) le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio, per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D ed E previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto ventun anni.

3. Le Parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie perché le patenti nazionali ed internazionali di guida previste ai commi a, b, e c del paragrafo 1 del presente articolo non saranno rilasciate sul loro territorio senza una ragionevole garanzia delle capacità del conducente e della sua attitudine fisica.

4. Per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3, comma c del presente articolo:

a) gli autoveicoli della categoria B prevista agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione può essere agganciato un rimorchio leggero; può anche esservi agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg (1650 libbre) ma non superi la massa a vuoto dell'autoveicolo, se il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non supera 3500 kg (7700 libbre);

b) agli autoveicoli delle categorie C e D previste agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione può essere agganciato un rimorchio leggero, senza che il complesso così costituito cessi d'appartenere alla categoria C o alla categoria D.

5. La patente internazionale potrà essere rilasciata soltanto al possessore di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. Non dovrà essere valida per un periodo più lungo di quello della corrispondente patente nazionale il cui numero dovrà figurare sulla patente internazionale.

6. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti:

a) a riconoscere la validità delle patenti, nazionali o internazionali, rilasciate sul territorio di un'altra Parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio, o la cui residenza abituale è stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio;

b) a riconoscere la validità delle patenti sopra citate rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.

Per conoscere le caratteristiche del documento bisognerà far quindi riferimento all'allegato 6 della convenzione:

PATENTE NAZIONALE DI GUIDA

1. La patente nazionale di guida è un foglietto di formato A 7 (70x105 mm - 2,91x4,13 pollici) o un foglietto doppio (148x105 mm - 5,82x4,13 pollici) o triplo (222x105 mm - 8,78x4,13 pollici) che possa essere piegato in tale formato. È di colore rosa.

2. La patente è stampata nella lingua o nelle lingue prescritte dall'autorità che la rilascia o che abilita a rilasciarla; tuttavia, essa reca in francese il titolo "Permis de conduire", accompagnato o no dal titolo in altre lingue.

3. Le indicazioni manoscritte o dattiloscritte apposte sulla patente sono sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale maniera.

4. Due delle pagine della patente sono conformi alle pagine modello N. 1 e 2 sotto riportate. A condizione che non siano modificate né la portata delle rubriche A, B, C, D ed E, tenuto conto del paragrafo 4 dell'articolo 41 della presente Convenzione, né le loro lettere di riferimento, né l'essenziale delle rubriche relative all'identità del titolare della patente, la presente disposizione sarà ritenuta soddisfatta anche se saranno state apportate, in confronto a questi modelli, delle modifiche di dettaglio, in particolare saranno considerate come soddisfacenti alle disposizioni del presente allegato le patenti nazionali di guida conformi al modello dell'allegato 9 della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949.

5. E' competenza della legislazione nazionale determinare se la pagina modello 3 deve o no far parte della patente e se la patente deve o no contenere delle indicazioni supplementari; se è previsto uno spazio per iscrivervi i cambiamenti di residenza, questo sarà situato, salvo sulla patente conforme al modello dell'allegato 9 della Convenzione del 1949, nella parte alta del retro della pagina 3 della patente.

PAGINE MODELLO		PAGINA MODELLO		PAGINA MODELLO	
PATENTE DI GUIDA (1) PERMIS DE CONDUIRE (1)		(2) Categoria di veicoli per i quali la patente è valida			
1. Cognome		A	Motocicl.	(9)	Valida fino al Rinnovata fino al (9) rilasciata il il
2. Nomi (3)		B	Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3.500 kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere, oltre a quello del conducente.	(9)	Valida fino al Rinnovata fino al (9) rilasciata il il
3. Data (4) e luogo (5) di nascita		C	Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 kg (7.700 libbre)	(9)	Valida fino al Rinnovata fino al (9) rilasciata il il
4. Indirizzo		D	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente.	(9)	Valida fino al Rinnovata fino al (9) rilasciata il il
Firma del titolare (6)	Fotografia 35x45 mm (1,37x1,75 pollici)	E	Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o nelle categorie B, C o D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o in tali categorie.	(9)	Valida fino al Rinnovata fino al (9) rilasciata il il
5. Rilasciata da				(10) (10)
6. A Il					
7. Valida fino al (7)					
N.					
	Firma, ecc. (8)		(11)		

(1) Sui modelli pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, tale indicazione può figurare nella prima pagina di copertina.

(2) Indicare in questo spazio il nome o la sigla distintiva dello Stato definita in virtù dell'allegato 3 della presente Convenzione. La precedente nota 1 si applica anche a questa rubrica.

(3) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio.

(4) Se la data di nascita non è conosciuta, si indicherà l'età approssimativa alla data del rilascio della patente.

(5) Lasciare In bianco se il luogo di nascita non è conosciuta.

(6) "In mancanza Impronta del pollice". La firma o l'impronta del pollice nonché lo spazio ad essi destinato possono essere omessi.

(7) Tale rubrica è facoltativa sulle patenti che comportano una pagina modello n. 3.

(8) Firma e/o sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la patente o del l'associazione abilitata a rilasciarla. Sui modelli pieghevoli in due (se sono piegati in modo che la prima pagina di

copertina non sia una pagina modello) e sui modelli pieghevoli in tre, il sigillo o il timbro possono essere apposti sulla prima pagina di copertina.

(9) Sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la patente e eventualmente, data di apposizione del sigillo o del timbro. Tale sigillo o timbro sarà apposto nella colonna di destra della pagina modello n.2 di fronte alle caselle relative alle definizioni delle categorie di veicoli per i quali la patente è valida e soltanto di fronte a tali caselle; le stesse disposizioni si applicano alle informazioni da indicare nella colonna di destra della pagina n. 3 in merito ai rinnovi accordati. Le parti contraenti possono, anziché apporre il sigillo o il timbro dell'autorità nella colonna di destra della pagina modello n. 2, iscrivere in una nuova rubrica 8, "Categorie sulla pagina modello n. 1, la lettera o le lettere corrispondenti alla categoria o alle categorie per cui la patente è valida ed un asterisco, per ogni categoria per cui la patente non è valida (per esempio "8. Categoria A, B **).

(10) Spazio riservato per altre categorie di veicoli definite nella legislazione nazionale.

(11) Spazio riservato per le osservazioni supplementari che le Autorità competenti dello Stato che rilascia la patente desiderino, se necessario, annotare, comprese le condizioni restrittive di utilizzazione (per esempio "Obbligo di lenti di correzione". Valida solo per la guida del veicolo n. "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba"). Nel caso previsto al secondo comma della precedente nota 9, le osservazioni complementari figureranno preferibilmente sulla pagina mod.1. Altre osservazioni possono essere apposte nelle pagine che non sono pagine modello.

IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA NAZIONALE

Anche i permessi internazionali sono trattati all'articolo 41 "Validità delle patenti di guida", dove si prevede che:

*1. Le Parti contraenti riconosceranno:
OMISSIS*

c) oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti.OMISSIS

Le caratteristiche del Permesso Internazionale, sono invece indicate nell'allegato 7 della convenzione:

ALLEGATO 7 - PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA

1. La patente è un libretto di formato A 6 (148x105 mm - 5,82x4,13 pollici). La copertina è grigia; le pagine interne sono bianche.
2. Il retro e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle pagine modello n. 1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue, di cui obbligatoriamente l'inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine.
3. Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese.
4. Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di guida il cui foglietto di copertina è stampato in una lingua che non è né l'inglese, né lo spagnolo, né il francese, né il russo comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n. 3 sotto indicato.

Nello stesso allegato troviamo il modello del permesso, con ulteriori indicazioni:

PAGINA MODELLO N.1 (avanti del primo foglietto della copertina)

NOME DELLO STATO O SIGLA _____

CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA INTERNAZIONALE

PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA

N. _____

Convenzione sulla Circolazione Stradale dell'8 novembre 1968

Valida fino al _____ (1)

Rilasciata da _____

a _____

il _____

Numero della patente nazionale di guida _____


(3) _____ (2)

(1) Nome dello Stato che ha rilasciato la patente o sigla distintiva di tale Paese, definita all'allegato 3.

(2) Tre anni dopo la data di rilascio o alla data di scadenza di validità della patente nazionale di guida, a quella delle due date che precede l'altra.

(3) Firma dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente.

(4) Sigillo o timbro dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente.



PAGINA MODELLO N.2

(recto del primo foglietto della copertina)

(1) Dovrà essere indicato in questo spazio il nome della Parte contraente in cui il titolare ha la propria residenza abituale.

(2) Spazio riservato all'iscrizione facoltativa della lista delle Parti contraenti.

INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE	
Cognome _____	1.
Nomi (1) _____	2.
Luogo di nascita (2) _____	3.
Data di nascita (3) _____	4.
Domicilio _____	5.
CATEGORIE DI VEICOLI PER LE QUALI E' VALIDA LA PATENTE	
Motocicli.	A
Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3.500 kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere, oltre a quello del conducente.	B
Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre).	C
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente.	D
Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o nelle categorie B, C e D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o in tali categorie.	E
CONDIZIONI RESTRITTIVE DI UTILIZZAZIONE (5)	

PAGINA MODELLO N.3

(pagina di sinistra)

(1) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio.

(2) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non è conosciuto.

(3) Se la data di nascita non è conosciuta, indicare l'età approssimativa alla data del rilascio della patente.

(5) Per esempio "Obbligo di lenti", "Valido soltanto per la guida del veicolo n.....", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba".

PAGINA MODELLO N.3 (pagina di destra)

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
A	(4)
B	(4)
C	(4)
D	(4)
E	(4)
Fotografia	
(4)	
Firma del titolare (6) _____	
ESCLUSIONI:	
Il titolare è scaduto dal diritto di guidare sul territorio di _____ (7) fino al _____	
A _____	il _____ (8) (8)
Il titolare è scaduto dal diritto di guidare sul territorio di _____ (7) fino al _____	
A _____	il _____ (8) (8)

(4) Sigillo o timbro dell'autorità o dell'associazione che rilascia la patente. Tale sigillo o timbro sarà apposto di fronte alle categorie A, B, C, D ed E soltanto se il titolare è abilitato a guidare i veicoli della categoria in questione.

(6) In mancanza, impronta del pollice.

(7) Nome dello Stato.

(8) Firma e sigillo o timbro dell'autorità che ha annullato la validità della patente sul proprio territorio. Nel caso in cui gli spazi previsti per le esclusioni sulla presente pagina siano già tutti utilizzati, le esclusioni supplementari potranno essere scritte sul retro.

CARATTERISTICHE PATENTE NAZIONALE (SCHEMA MODELLO ORIGINARIO)

Le caratteristiche della Patente nazionale sono fissate nell'allegato 6 della Convenzione di Vienna del 8 novembre 1968.

Ricapitolando il documento deve avere le seguenti caratteristiche:

COLORE

- ✓ Documento di colore rosa (all.6)

FORMATO

- ✓ La patente nazionale di guida è un foglietto di formato (all.6):
 - A7 (70 x 105 mm – 2,91 x 4,13 pollici)
 - o un foglietto doppio (148 x 105 mm – 5.82 x 4.13 pollici)
 - o triplo (222 x 105 mm – 8.78 x 4.13 pollici) che possa essere ripiegato in tale formato

LINGUE

- ✓ La patente dovrà essere stampata nella o nelle lingue previste dall'autorità che la rilascia (per noi l'italiano) (art. 41 lettera a).
- ✓ La patente è stampata nella lingua o nelle lingue prescritte dall'autorità che la rilascia o che abilita a rilasciarla; tuttavia, essa reca in francese il titolo «Permis de conduire» accompagnato o no dal titolo nelle altre lingue (all.6).
- ✓ Le indicazioni manoscritte o dattiloscritte apposte sulla patente sono sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale maniera (all.6).

CONFORMAZIONE/COMPILAZIONE

- ✓ Le indicazioni che dovranno comparire sul documento saranno precedute o seguite da numeri da 1 a 7 (modello 1 all.6) e saranno le seguenti:
 1. cognome,
 2. nome,
 3. Data e luogo di nascita,
 4. Domicilio,
 5. Autorità che rilascia la patente,
 6. Data e luogo di rilascio,
 7. Data di scadenza della validità della patente e Numero della patente,
- ✓ In base al modello 1,2,3, all.6, dovranno comparire poi:
 - il nome o la sigla distintiva dello Stato definita in virtù dell'allegato 3 della presente Convenzione.
 - fotografia in formato 35x45 mm o 1,37x1.75 pollici.
 - firma e/o sigillo o timbro dell'autorità che rilascia la patente o del l'associazione abilitata a rilasciare la patente.
 - la o le categorie di veicoli e, eventualmente le sottocategorie per le quali la patente è valida, con l'indicazione della validità per ciascuna categoria e rinnovi seguenti.
 - la legislazione nazionale decide le indicazioni supplementari che desidera far figurare sulla patente di guida.

CATEGORIE

- ✓ Le categorie previste sono "A-B-C-D-E" con le caratteristiche delle categorie attualmente previste in Italia: A) Motocicli, B) Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3.500 Kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere oltre quello del conducente, C) Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 Kg (7.700 libbre), D) Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente, E) Complesso di veicoli, il cui trattore rientra nella o nelle categorie B,C e D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o tali categorie;-
- ✓ Le legislazioni nazionali potranno creare oltre alle cinque categorie, ulteriori sottocategorie o categorie, queste dovranno però essere chiaramente definite sulla patente di guida.

CARATTERISTICHE PERMESSO INTERNAZIONALE (SCHEMA MODELLO ORIGINARIO)

COLORE

- ✓ La copertina è di colore grigio, in cartoncino, è composta da tre pagine, con l'ultima ripiegata su se stessa, le pagine interne sono bianche.

FORMATO

- ✓ Lo stampato è costituito da un libretto di formato A6 (148x105 mm per ciascuna pagina)

LINGUE

- ✓ Nelle pagine interne bianche devono comparire obbligatoriamente almeno scritte in lingua inglese, spagnola e russa.
- ✓ Sulla prima pagina fronte e retro, le scritte riportate devono essere nella lingua dello Stato d'origine.
- ✓ Le ultime due pagine affiancate (in cartoncino), devono essere scritte in lingua francese.

CONFORMAZIONE/COMPILAZIONE

- ✓ La Patente Internazionale può essere rilasciata esclusivamente a coloro che sono già titolari di patente di guida in corso di validità.
- ✓ Le indicazioni in esso riportate devono essere manoscritte o dattiloscritte.
- ✓ I caratteri utilizzati saranno latini o in corsivo detto inglese.
- ✓ Sulla copertina deve essere indicato il nome dello Stato rilasciante con eventuale sigla distintiva.
- ✓ Sulla copertina deve esservi il riferimento alla Convenzione a cui lo stesso si riferisce.
- ✓ Sulla copertina deve esservi timbro o sigillo dell'autorità e firma.
- ✓ Sul documento dovrà essere riportato il numero della patente nazionale.
- ✓ Sul documento dovrà essere indicato che lo stesso NON ha validità nello Stato di origine e dovranno essere riportati i nomi degli eventuali Stati in cui non è valido.
- ✓ Sul documento deve essere indicato che il titolare della patente non è esonerato in alcun modo dall'obbligo di conformarsi ai regolamenti degli Stati dove viene utilizzato il documento.
- ✓ Nello spazio relativo ai dati del conducente dovranno comparire 1) Cognome, 2) Nome, 3) Luogo di nascita, 4) Data di nascita, 5) Domicilio.

VALIDITA'

- ✓ La validità della Patente Internazionale NON può essere in nessun caso superiore a quella della patente nazionale.
- ✓ La Patente Internazionale può avere validità massima di 3 anni.

- ✓ La patente Internazionale cessa la sua validità in uno Stato dal momento in cui il titolare vi stabilisce la propria residenza "abituale" (non si fa riferimento a residenza anagrafica).

CATEGORIE

Le categorie di veicoli indicate sulla Patente Internazionale per le quali è valida la patente, nel caso della Convenzione di Vienna del 68 sono 5 e sono identiche per tutti gli Stati che hanno aderito alla citata Convenzione. Le cinque categorie riconosciute a livello internazionale sono le seguenti:

- A) Motocicli .
- B) Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3.500 Kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere oltre quello del conducente
- C) Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 Kg (7.700 libbre).
- D) Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente.
- E) Complesso di veicoli, il cui trattore rientra nella o nelle categorie B,C e D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o tali categorie.

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ Sito Web
- ✓ Pubblicazioni
- ✓ Banche Dati
- ✓ Formazione

www.vehicle-documents.it